

C o m u n e d i F a b r i a n o

Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEGLI
AUTOSERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA**

(Taxi e Noleggio con Conducente)

MODIFICATO

**(a seguito emendamenti approvati nel Consiglio Comunale del
12.2.2009)**

I N D I C E

CAPO I : NORME GENERALI	
Art. 1	<i>Fonti normative e finalità del servizio</i>
Art. 2	<i>Competenze</i>
Art. 3	<i>Comitato permanente di monitoraggio del servizio di Taxi ed N.C.C.</i>
Art. 4	<i>Titoli autorizzatori per l'esercizio del servizio</i>
Art. 5	<i>Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni</i>
Art. 6	<i>Commissione di concorso</i>
Art. 7	<i>Trasferibilità dei titoli autorizzatori (licenza o autorizzazione)</i>
Art. 8	<i>Numero licenze ed autorizzazioni</i>
Art. 9	<i>Caratteristiche tecniche generali dei veicoli</i>
Art. 10	<i>Obblighi comportamentali dei conducenti</i>
Art. 11	<i>Trasporti richiesti da persone diversamente abili o da appartenenti alle forze di Polizia</i>
Art. 12	<i>Entrata in vigore del Regolamento</i>
CAPO II : TAXI	
Art. 13	<i>Ambito territoriale del servizio</i>
Art. 14	<i>Tassometro e Tariffe</i>
Art. 15	<i>Turni ed orari di servizio</i>
Art. 16	<i>Accesso dell'utenza al servizio e stazionamento dei mezzi</i>
Art. 17	<i>Sostituzione alla guida</i>
Art. 18	<i>Sostituzione delle autovetture</i>
Art. 19	<i>Collegamento radio e recapiti telefonici</i>
CAPO III : NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.)	
Art. 20	<i>Ambito territoriale del servizio</i>
Art. 21	<i>Tariffe</i>
Art. 22	<i>Svolgimento del servizio ed accesso dell'utenza</i>
Art. 23	<i>Rimesse alternative</i>
Art. 24	<i>Sostituzione alla guida</i>
Art. 25	<i>Sostituzione delle autovetture</i>
Art. 26	<i>Collegamento radio e recapiti telefonici</i>
CAPO IV : SANZIONI	

Art. 27	<i>Sanzioni principali</i>
Art. 28	<i>Sospensione della licenza o dell'autorizzazione</i>
Art. 29	<i>Revoca e decadenza della licenza o dell' autorizzazione</i>

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Fonti normative e finalità del servizio

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed alla Legge Regione Marche 6 aprile 1998, n. 10.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa ai trasporti pubblici di linea.
3. Gli autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dalla Legge 21/1992, sono costituiti da:
 - a) servizio taxi; b) servizio di noleggio con conducente.
4. Tali autoservizi sono compiuti su richiesta dell'utenza, in modo non continuativo né periodico, secondo itinerari ed orari da stabilirsi di volta in volta.
5. I veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea possono essere anche impiegati per l'espletamento di servizi ausiliari (sostitutivi o integrativi) ai trasporti pubblici di linea. Per tali finalità è necessario un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea e titolare della licenza taxi o noleggio con conducente, nel quale siano disciplinate le particolari condizioni, tariffe, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 2

Competenze

1. Ai fini del presente Regolamento, organo comunale competente per tutti gli adempimenti amministrativi in materia di autoservizio pubblico non di linea è il Settore Attività Produttive - Ufficio Trasporti, d'ora innanzi definito 'competente Settore Comunale'.
2. Ai fini del presente Regolamento, competenti per la vigilanza sul rispetto delle norme e per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento sono la Polizia Municipale e le forze di Polizia Statali (Polizia di Stato, Polfer, Carabinieri) alle quali il presente Regolamento, ed ogni successiva modifica o integrazione, dovrà essere trasmesso per i relativi controlli.

Art. 3

Comitato permanente di monitoraggio del servizio di Taxi ed N.C.C.

1. Ai sensi del D.L. 223 / 2006, convertito nella Legge 248 / 2006, al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, è istituito un comitato permanente comunale di monitoraggio per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, i cui componenti sono così designati:
 - Sindaco o Assessore delegato, con funzioni di Presidente;
 - Due componenti delle associazioni di categoria ed un componente delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello locale;
 - Dirigente del Settore competente per materia, o suo delegato;

- Dirigente del Settore Polizia Municipale, o suo delegato;
- Dirigente del locale Commissariato P.di S., o suo delegato;

Segretario sarà un dipendente del competente Settore Comunale, designato dal Dirigente.

2. Spetta al comitato studiare problematiche (di carattere generale o particolare) e formulare proposte di soluzioni sulla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.
3. I componenti del comitato possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa dell'ente o dell'organizzazione che li ha designati.
4. La fissazione della convocazione del comitato e relativo ordine del giorno spettano al Presidente, che vi è in ogni caso tenuto in caso di richiesta di convocazione inoltrata da almeno due componenti la commissione stessa.
5. Il Comitato opera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e decide validamente a maggioranza semplice.
6. Tutte le decisioni validamente adottate dal comitato permanente vengono trasmesse al Dirigente del competente Settore comunale, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 4

Titoli autorizzatori per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione, che il competente Settore comunale rilascia a persona fisica **di età non superiore a 60 anni** in possesso dei prescritti requisiti **psico** fisici, morali e professionali ed iscritto nell'apposito Ruolo dei conducenti tenuto dalla CCIAA territorialmente competente, ai sensi dell'art. 6 della L. 21/1992.

L'Amministrazione comunale, per il tramite del competente Settore Comunale potrà, in ogni momento e con ogni possibile mezzo tecnico, verificare o far verificare la sussistenza dei succitati requisiti in capo ai rispettivi titolari.

Possano essere titolari di licenza o autorizzazione tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

2. Ai sensi dell'art. 7 della Legge 21/1992, le figure giuridiche e le forme organizzative compatibili con l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio sono le seguenti:

- a) impresa individuale di taxi o di noleggio con conducente in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto iscritta all'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985;
- b) impresa individuale di noleggio non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto non iscritta all'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985: l'impresa si qualifica in tal caso come privata, di natura industriale o commerciale;
- c) società cooperativa di produzione e lavoro, a proprietà collettiva, cui sono conferiti nelle forme legali le licenze o le autorizzazioni ed i relativi veicoli, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985;

d) cooperativa di servizio, da costituirsi sotto forma di società consortile in forma cooperativa, a responsabilità limitata o illimitata, con mantenimento in capo ai singoli soci della titolarità della licenza o dell'autorizzazione nonché della qualità di titolari di impresa artigiana, industriale o commerciale, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985;

e) cooperativa di servizio di natura consortile operante nel servizio taxi, assimilabile a quella di cui alla precedente lett. d) e tuttavia che si qualifica in quanto intestataria di licenze di esercizio plurimo o collettivo, acquisite sulla scorta del conferimento da parte dei soggetti associati delle singole licenze e dei relativi veicoli, con mantenimento in capo ai singoli soci della qualità di titolari di impresa artigiana, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985;

f) consorzi e società consortili in genere, anche in forma cooperativa, a responsabilità illimitata o limitata, costituiti in modo conforme a quanto disposto dalla Legge n. 443 del 1985 ed obbligatoriamente iscritti alla sezione separata dell'Albo delle imprese artigiane, nonché società in nome collettivo.

3. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.

4. Debbono osservarsi le disposizioni in materia di divieto di cumulo di licenze ed autorizzazioni previste dall'art. 8, comma 2, della Legge 21/1992.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente, è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, in regola con le vigenti norme di Legge.

6. Dovrà essere fatto obbligo ai titolari di attività di autoservizio pubblico non di linea di garantire l'osservanza delle norme previste in materia di previdenza infortunistica ed assicurativa.

7. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a rinnovo quinquennale, al fine di accertare la permanenza in capo al titolare dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti.

Dopo il 65° anno di età il rinnovo delle stesse avverrà anno per anno, previo accertamento di idoneità psico-fisica e morale prescritte dalla legge.

8. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima del suddetto termine, ove ne ricorrano gli estremi ai sensi delle norme vigenti e del presente regolamento.

9. Ai sensi del D.L. 223 / 2006, convertito nella Legge 248 / 2006, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, il Comune può provvedere al rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili.

Art. 5

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze disponibili per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso, per titoli, riservato ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992 di qualsiasi Provincia o di qualsiasi analogo elenco di Stato della Comunità Economica Europea.
2. Ai sensi del D.L. 223 / 2006, convertito nella Legge 248 / 2006, allorquando la vigente programmazione numerica non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, possono essere espletati anche concorsi straordinari per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari.
3. Il concorso ordinario è indetto con apposito bando dal competente Settore Comunale, di norma entro sessanta giorni dalla data nella quale una o più licenze o autorizzazioni si siano rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o per aumento del contingente numerico.
4. Contenuti obbligatori del bando dovranno essere i seguenti:
 - numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare;
 - indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - termine entro il quale si riunirà la commissione per l'esame delle domande pervenute.
5. Del relativo bando è data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e con ogni altro utile mezzo.
6. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione per ogni bando.
7. Le domande per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente sono presentate al Sindaco, in bollo, nel rispetto dei termini e di tutte le modalità previste dal bando.
8. Le domande devono essere comunque corredate con la seguente documentazione:
 - certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti od autocertificazione resa con le modalità previste dalle norme vigenti;
 - idonea documentazione od autocertificazione atta a comprovare il possesso di requisiti che costituiscano titolo preferenziale.
9. Costituiscono in ogni caso impedimenti soggettivi alla presentazione della domanda:

- l'essere incorso in condanne a pene comportanti l'interdizione da una professione o ad un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg. del Codice Penale;
- l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti dal Comune nel quale la domanda è stata presentata;
- l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

Art. 6

Commissione di concorso

1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni oggetto di bando, la Giunta istituisce un'apposita commissione di concorso così composta:
 - dirigente del competente Settore Comunale, che la presiede;
 - due esperti in materia;
 - quale segretario un dipendente comunale designato dal Dirigente competente per materia.
2. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.
3. La commissione di concorso valuta la regolarità delle domande e provvede a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente, sulla base dei seguenti titoli preferenziali:
 - avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi continuativi;
 - avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio, per un periodo di almeno sei mesi continuativi;

Entrambi tali titoli devono essere riferiti ad imprese operanti nell'ambito del territorio comunale: in subordine, può essere considerato lo svolgimento di attività in imprese di trasporto di persone operanti in altro Comune del territorio nazionale.
4. E' data preferenza, in caso di parità, ai soggetti che abbiano esercitato (in qualità di sostituti, collaboratori familiari, dipendenti o soci) per il periodo più lungo, anche se non continuativo e pur se inferiore a sei mesi. In assenza dei requisiti precedenti costituisce titolo preferenziale l'età anagrafica più elevata. Non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente.
5. La graduatoria formulata dalla commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per il tempo previsto dalle vigenti Leggi.

6. La graduatoria di cui al comma precedente ha validità di un anno a decorrere dalla data dalla quale è approvata dalla commissione, salvo che per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di licenze e di autorizzazioni, si può procedere all'emanazione di nuovo bando.
7. Qualora, dopo l'emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze e di autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria.
8. Nel caso in cui, a seguito di emanazione del bando, non siano state presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi e così di seguito, sino a completa assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni disponibili.
9. All'assegnazione ed al rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente provvede, tenuto conto della graduatoria di merito approvata dalla commissione di concorso, il competente Settore Comunale.
10. Ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato dovrà comunque dimostrare di essere in possesso:
 - dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
 - dell'iscrizione, per le imprese già esercenti l'attività, al Registro delle Imprese (REA) presso la Camera di Commercio o, per le imprese artigiane, all'apposito Albo previsto dalla legge n. 443 del 1985;
 - della proprietà o della piena disponibilità, anche con contratto di leasing, del veicolo per il quale è rilasciata la licenza o l'autorizzazione all'esercizio;
 - di disporre, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente, di rimessa privata in regola con le vigenti norme di legge in materia.

Art. 7

Trasferibilità dei titoli autorizzatori (licenza o autorizzazione)

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione dell'azienda e sono trasferibili per atto tra vivi ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21 del 1992, ovvero:
 - sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 9, comma 2, della legge n. 21 del 1992: inoltre, qualora l'impresa risulti trasferita a persona di minore età o priva dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata massima di

due anni, ferma restando la facoltà di cui all'art. 10, comma 2 della legge. n. 21 del 1992 per gli eredi dei titolari dell'attività di taxi.

3. L'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti al ruolo trova applicazione anche nel

caso di incapacità fisica o giuridica del titolare, fatto salvo il mantenimento in capo allo stesso dei requisiti di idoneità morale per i quali non è ammessa alcuna deroga.

4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, nel caso di trasferimento della licenza per atto tra vivi, oppure gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, nel caso di trasferimento della licenza per causa di morte, debbono inoltrare, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, apposita domanda al competente Settore Comunale comprovando, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria ed il consenso degli eredi. Contestuale domanda di rilascio della licenza o dell'autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.

5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione di cui era titolare:

- non può essere assegnata, nello stesso Comune altra licenza o autorizzazione per concorso pubblico;
- non può essere trasferita, nello stesso Comune o in altro comune, altra licenza o autorizzazione, per atto tra vivi o per causa di morte, prima che sia decorso un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.

6. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi da tale evento, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

7. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause ad esso non imputabili.

Art. 8

Numero licenze ed autorizzazioni

1. Il numero di licenze ed autorizzazioni è attualmente determinato in:

- a) taxi: n.10 (dieci) licenze, corrispondenti ad altrettanti veicoli;
- b) noleggio con conducente: n. 05 (cinque) autorizzazioni, corrispondenti ad altrettanti veicoli.

2. L'organico di cui al comma 1 è modificabile a seguito di dimostrate variazioni nelle condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi e, più in generale, a seguito di sopravvenute diverse esigenze socio - economico - territoriali: le eventuali modifiche sono stabilite dal Sindaco con Ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 9

Caratteristiche tecniche generali dei veicoli

1. Ogni veicolo adibito ad autoservizio pubblico non di linea deve essere collaudato per almeno cinque e per non più di nove posti e deve avere le caratteristiche di cui all'art. 12 della legge 15.01.1992, n. 21. La verniciatura esterna delle autovetture deve essere bianca.
2. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile:
 - di mantenere il veicolo in perfetta efficienza tecnica;
 - di mantenere il veicolo in condizioni di costante decoro e pulizia interna ed esterna.
3. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge n. 21 del 1992, il competente Settore Comunale provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di taxi, al rilascio (o alla sostituzione per usura o smarrimento) di:
 - un apposito contrassegno in metallo (o altro materiale idoneo) da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni: Comune di Fabriano e relativo stemma comunale; numero d'ordine progressivo, in colore nero; dicitura "servizio pubblico", in colore nero.
4. Il titolare di licenza taxi deve autonomamente provvedere all'acquisto ed all'installazione:
 - di un contrassegno luminoso recante la scritta 'TAXI' da applicarsi, con le modalità previste per l'omologazione da parte della Motorizzazione Civile, sul tetto della propria vettura: lo stesso dovrà essere acceso quando il tassista è di servizio e spento quando il tassista è di riposo;
 - del tassametro da far apporre all'interno della propria vettura, del tipo previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.
5. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 21 del 1992, il competente Settore Comunale provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, al rilascio di:
 - un contrassegno cartaceo adesivo (o altro idoneo materiale) con la dicitura "noleggio" in colore nero, da esporsi all'interno del veicolo sia sul parabrezza anteriore che sul lunotto posteriore, in modo ben visibile dall'esterno;
 - un contrassegno in metallo (o altro idoneo materiale) da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni: Comune di Fabriano e relativo stemma comunale; numero d'ordine progressivo, in colore nero; dicitura "NCC", in colore nero.
6. In relazione all'art. 2 del D.M. Trasporti 19 novembre 1992, che attua l'art. 12, comma 6, della legge n. 21 del 1992, non sono consentite sui veicoli adibiti ad autoservizio pubblico non di linea stemmi o scritte diverse da quelle previste dai commi precedenti.
7. Si applicano ai veicoli adibiti ad autoservizio pubblico non di linea le disposizioni previste dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572 in materia di disposizioni antinquinamento.
8. Fatta salva la verifica tecnica prevista in capo agli organi della MCTC, il competente Settore Comunale può procedere, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, a riscontri e verifiche

sull'idoneità dei mezzi al servizio, ovvero sul rispetto da parte degli stessi delle caratteristiche previste.

Art. 10

Obblighi comportamentali dei conducenti

1. Il titolare di autoservizio pubblico non di linea deve osservare scrupolosamente, durante l'espletamento del servizio, i seguenti obblighi comportamentali:

- comportarsi con diligenza e correttezza nei confronti sia della clientela che dei colleghi, usando buona fede e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza ed astenendosi da qualsiasi comportamento che possa creare controversie all'interno della categoria o con gli uffici comunali preposti alle incombenze amministrative ed al controllo, ovvero che sia lesivo dell'immagine dell'Amministrazione;

- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

- attivarsi per gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore: nel caso in cui non risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà comunque pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.

- consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;

- tenere a bordo del veicolo copia del presente regolamento comunale ed esibirla a chiunque ne faccia verbale richiesta;

- conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività;

- seguire, per il raggiungimento della meta, il percorso più breve, salvo comprovati casi di forza maggiore ovvero salvo che il cliente abbia esplicitamente fatto diversa richiesta;

- non interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o in caso di accertata forza maggiore o evidente pericolo;

- trasportare i bagagli a seguito del passeggero, nei limiti di capienza del mezzo;

- trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di persone non vedenti: rimane facoltativo il trasporto di altri animali, da effettuarsi sempre e comunque secondo le vigenti norme in materia;

- non esporre messaggi pubblicitari, fuori e dentro la vettura, fatte salve specifiche norme in materia che eventualmente ne diano la possibilità.

- **Le autorità competenti (Polizia Municipale e Forze dell'Ordine) dovranno svolgere attività di controllo e sanzioni.**

2. Rimangono esclusivamente a carico dei titolari della licenza taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente (e di eventuali diversi conducenti dei veicoli) le responsabilità civili e penali per eventuali conseguenze dovute ad azioni e \ o omissioni compiute nell'espletamento del servizio.

Art. 11

Trasporti richiesti da persone diversamente abili o da appartenenti alle forze di Polizia

1. Il conducente di un veicolo adibito ad autoservizio pubblico non di linea ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa di soggetti diversamente abili e per la sistemazione degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. I veicoli in servizio appositamente attrezzati per il trasporto dei soggetti diversamente abili debbono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalle vigenti Leggi.
3. E' fatto obbligo di compiere eventuali servizi d'urgenza ordinati da personale appartenente alle forze di Polizia, compatibilmente con l'effettuazione delle corse in atto.

Art. 12

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione, entrerà in vigore decorsi i termini di Legge per la pubblicazione: si dovrà quindi provvedere celermente ai relativi adempimenti (nuovi turni, fissazione delle tariffe, comunicazioni, ecc.), compiuti i quali le norme avranno piena esecutività.
2. Dovrà contestualmente essere realizzato l'eventuale passaggio di documentazione tra Uffici.
3. Relativamente all'obbligo dei tassisti di acquistare ed installare il tassametro, si concedono mesi 6 (sei) dalla data di entrata in vigore del Regolamento per ottemperarvi.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia precedentemente emanate.
5. Le modifiche apportate entreranno in vigore 3 (tre) mesi dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

CAPO II

TAXI

Art. 13

Ambito territoriale del servizio

1. I titolari di licenza di taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. La prestazione del servizio oltre il territorio comunale è soggetta ad assenso del conducente.

Art. 14

Tassametro e Tariffe

1. Ogni veicolo adibito a taxi deve avere a bordo un tassametro, omologato e sigillato.
2. Il tassametro deve essere installato nel veicolo in posizione ben visibile dall'utente ed altrettanto ben evidenziati dovranno essere eventuali supplementi tariffari applicati: il corrispettivo da pagare dovrà essere deducibile dalla sola lettura del tassametro.
3. Salvo il caso di tariffe predeterminate, il tassametro deve essere messo in funzione al momento in cui il veicolo inizia il servizio e deve essere bloccato appena il veicolo sia giunto a destinazione, ovvero il servizio venga interrotto su richiesta dell'utente: in caso di guasto del tassametro, il conducente è tenuto ad informarne il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, con calcolo dell'importo per il viaggio su base approssimativa relativamente al percorso effettuato.
4. Il titolare di licenza di taxi è tenuto a dare immediata comunicazione al competente Settore comunale di qualsiasi incidente abbia determinato la rottura del sigillo ufficiale o un guasto del tassametro: in tal caso si provvederà celermente alle opportune verifiche, con apposizione di nuovo sigillo.
5. Le tariffe per l'esercizio del servizio, sulla base delle quali devono essere impostati i tassametri, sono a tempo e chilometraggio: le stesse sono periodicamente stabilite con apposito atto dalla Giunta Municipale, da sottoporre successivamente al Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, in relazione ai costi del servizio (spese assicurative, di carburante, di manutenzione, di personale, d'ammortamento e di remunerazione del capitale investito), con adeguamento in base ai dati Istat per il settore dei trasporti e nel rispetto di tutte le altre vigenti norme di Legge in materia.
7. Con lo stesso atto, la Giunta può stabilire altresì, anche ai sensi del D.L. 223 / 2006, convertito nella Legge 248 / 2006:
 - eventuali supplementi tariffari;
 - tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti;

- eventuali destinazioni, urbane o extraurbane, per le quali sia consentito di non usare il tassametro e di contrattare liberamente l'importo della corsa, con il solo limite di un tetto massimo stabilito;
- eventuali ulteriori destinazioni extraurbane per le quali sia consentito di non usare il tassametro e di contrattare liberamente l'importo della corsa, senza fissazione di un tetto massimo d'importo;
- eventuali casi in cui sia consentita la stipula con i clienti di particolari convenzioni o forme di abbonamento, con le quali non sia necessario usare il tassametro.

Art. 15

Turni ed orari di servizio

1. Il servizio di taxi si svolge senza limitazioni di turni e/o di orari di servizio.
2. In caso di particolari esigenze o gravi disservizi l'Amministrazione Comunale, per il tramite del competente Settore comunale, potrà stabilire con apposito Atto turni ed orari di lavoro e di riposo, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
3. Ai sensi del D.L. 223 / 2006, convertito nella Legge 248 / 2006, i titolari di licenza possono avvalersi di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al competente ufficio comunale almeno il giorno lavorativo precedente l'avvio del servizio: il competente ufficio comunale provvederà alle relative comunicazioni agli organi di polizia per la vigilanza.

Art. 16

Accesso dell'utenza al servizio e stazionamento dei mezzi

1. Gli utenti accedono al servizio taxi con richiesta a vista, ovvero con chiamata telefonica, ovvero infine recandosi nei luoghi di stazionamento previsti dal presente Regolamento.
2. I tassisti, quando non siano già impegnati in una corsa, circolano e sostano ovunque con il proprio mezzo nel rispetto delle norme del Codice della Strada oppure stazionano, ove non siano stati già occupati, negli appositi posteggi riservati, individuati su suolo pubblico in:
 - Piazzale XX Settembre (posteggi complessivi n. 05)
 - Piazza del Comune (posteggi complessivi n. 01)
 - Parcheggio Viale della Vittoria - nuova sede comunale (posteggi complessivi n. 01)
 - Parcheggio Viale S. Scala - Ospedale (posteggi complessivi n. 02)

3. L'Amministrazione Comunale può, con proprio Atto, procedere alla modifica del numero e dell'ubicazione dei posteggi all'interno del territorio comunale, in base alle esigenze che si verranno a creare e che troverà applicazione in apposita ordinanza redatta a norma del C.d.S..

4. I tassisti, arrivando con il proprio mezzo nei predetti luoghi di stazionamento, prendono posto nei posteggi riservati occupando il primo spazio libero a disposizione ed offrendo il servizio alla clientela secondo l'ordine di fila.

5. Il tassista primo di fila rimane in attesa della clientela o all'interno o all'esterno della propria autovettura, sempre prontamente contattabile dai clienti: l'allontanamento dal mezzo, oltre alla sanzione amministrativa, comporta anche la perdita del diritto di fila acquisito, per cui i tassisti che seguono secondo l'ordine di fila potranno servire i clienti che nel frattempo richiedano una corsa ed il tassista interessato dovrà accodarsi ultimo di fila.

Art. 17

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono, previa comunicazione al competente

Settore Comunale, essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:

- per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- per giornate di ferie non superiori, complessivamente, a 30 (trenta) annue;
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

I sostituti dovranno essere iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992, istituito presso la Camera di Commercio di Ancona.

Nella comunicazione dovrà essere indicata la motivazione della sostituzione e dovrà essere allegata copia del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto ovvero apposita autocertificazione attestante l'iscrizione al ruolo: il competente Settore Comunale dovrà darne notizia alle forze di Polizia per la vigilanza.

2. Gli eredi minori di un titolare di licenza del servizio di taxi deceduto possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel relativo ruolo istituito presso la Camera di Commercio di Ancona ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, similmente alla sostituzione dei lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.

3. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel relativo ruolo istituito presso la Camera di Commercio, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice Civile.

Art. 18

Sostituzione delle autovetture

1. In qualunque caso di sinistro o riparazione dell'autovettura il titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi deve darne immediata comunicazione scritta al competente Settore comunale.

2. Un'autovettura adibita a servizio taxi potrà essere sostituita con un'altra solo dopo avere ottenuto la relativa autorizzazione da parte del competente Settore Comunale, la quale ultima sarà debitamente comunicata alle forze di Polizia per la vigilanza.
3. Gli esercenti l'attività di taxi possono dotarsi, singolarmente o congiuntamente ad altri tassisti, di un autoveicolo di riserva, opportunamente collaudato, da utilizzarsi temporaneamente in caso di guasto o incidente dell'autoveicolo principale previa autorizzazione scritta del competente Settore comunale, la quale ultima sarà debitamente comunicata alle forze di Polizia per la vigilanza.
4. Ai sensi del D.L. 223 / 2006, convertito nella Legge 248 / 2006, può essere prevista in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 6.

Art. 19

Collegamento radio e recapiti telefonici

1. Il servizio di taxi può avvalersi di un servizio radio centralizzato, anche congiunto rispetto ad un eventuale analogo servizio dedicato ai noleggiatori nel caso in cui sia tassisti che noleggiatori facciano parte di medesimo consorzio e/o cooperativa. Tale servizio raccorda l'utente con tutti gli operatori collegati, agevolando il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante sollecita ricerca ed impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell'utente.
2. L'Amministrazione Comunale indica, in tutti gli appositi elenchi, siti e spazi pubblicitari, i soli numeri telefonici pubblici relativi al servizio taxi **fatta salva l'insegna relativa al servizio di "radiotaxi" ed eventuali messaggi pubblicitari da realizzarsi in modi, forme e dimensioni consentite dalle vigenti leggi in materia.**

CAPO III

NOLEGGIO

CON CONDUCENTE (N.C.C.)

Art. 20

Ambito territoriale del servizio

1. I titolari di licenza per noleggio con conducente effettuano trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

Art. 21

Tariffe

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono fissate periodicamente con apposito atto dalla Giunta Municipale, da sottoporre successivamente al Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, stabilendo i limiti minimi e massimi di costo chilometrico entro i quali avviene la contrattazione tra noleggiatore e cliente: tali limiti sono fissati in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di carburante, di manutenzione, di personale, d'ammortamento e di remunerazione del capitale investito), con adeguamento in base ai dati Istat per il settore dei trasporti e nel rispetto di tutte le altre vigenti norme di Legge in materia.

Art. 22

Svolgimento del servizio ed accesso dell'utenza

1. Il servizio di noleggio con conducente si svolge senza limitazioni di turni e/o di orari di lavoro.
2. Gli utenti accedono al servizio di noleggio con conducente con chiamata telefonica, ovvero recandosi nelle rimesse previste dal presente Regolamento: le rimesse, ai sensi dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 8 comma 3 della Legge 21/1992, sono luoghi adeguatamente delimitati, al coperto o a cielo aperto, ove le autovetture per il noleggio con conducente stazionano e restano a disposizione dell'utenza.
3. Ogni noleggiatore deve avere una propria rimessa privata, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 23

Rimesse alternative

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 della Legge 21/1992 l'Amministrazione Comunale, in accordo con le organizzazioni Sindacali di categoria, può istituire con proprio atto, nelle immediate vicinanze dello scalo ferroviario, su suolo pubblico o privato, alcuni posteggi comunali aventi finalità di rimessa alternativa per i veicoli adibiti a noleggio con conducente: i predetti posteggi devono essere diversi da quelli destinati al servizio taxi e comunque da questi chiaramente distinti, delimitati e individuati; deve essere inoltre garantita ai posteggi destinati al servizio taxi la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
2. Il numero e l'ubicazione precisa di tali rimesse alternative viene decisa dalla Giunta Municipale nell'atto di istituzione: la decisione viene successivamente inserita nell'Ordinanza al C.d.S. che regola la Via o Piazza prescelta.
3. L'utilizzo di tali rimesse alternative è gratuito ed è riservato esclusivamente ai titolari di autorizzazione comunale di noleggio con conducente; qualora, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del presente Regolamento, venga ampliato o diminuito il numero di autorizzazioni comunali per noleggio con conducente, sarà di conseguenza modificato il numero di posteggi a disposizione.
4. Qualora siano istituite le rimesse alternative, il servizio di noleggio con conducente dovrà svolgersi con le seguenti modalità:
 - il competente Settore Comunale stabilirà annualmente orari giornalieri di lavoro e di riposo, con un minimo di ore lavorative pari a 06 (sei): detti orari saranno predisposti, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, in modo da consentire agli operatori periodi di riposo adeguati, al fine di garantirne la migliore efficienza psico – fisica.
 - le autovetture adibite a noleggio con conducente, durante il turno di servizio, quando non siano impegnate in una corsa, dovranno stazionare esclusivamente in una delle due rimesse (privata o alternativa) in attesa della clientela; fuori dall'orario di lavoro, invece, potranno recarsi e sostare ovunque, nel rispetto delle norme del Codice della Strada. E' ammessa la possibilità di recarsi, in orario di servizio, dall'una all'altra rimessa.
 - il titolare di servizio di noleggio con conducente non potrà prestare servizio nei giorni e negli orari in cui è in turno di riposo.

Art. 24

Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono, previa comunicazione al competente Settore Comunale, essere sostituiti temporaneamente alla guida della propria vettura nei seguenti casi:
 - per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - per giornate di ferie non superiori, complessivamente, a 30 (trenta) annue;
 - per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

I sostituti dovranno essere iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992, istituito presso la Camera di Commercio di Ancona.

Nella comunicazione dovrà essere indicata la motivazione della sostituzione e dovrà essere allegata copia del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto ovvero apposita autocertificazione attestante l'iscrizione al ruolo: il competente Settore Comunale dovrà dare notizia di detta sostituzione alle forze di Polizia per la vigilanza.

2. Gli eredi minori di un titolare di licenza del servizio di noleggio con conducente deceduto possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel relativo ruolo istituito presso la Camera di Commercio di Ancona ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, similmente alla sostituzione dei lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.

3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, dipendenti e soci, semprechè iscritti nel relativo ruolo istituito presso la Camera di Commercio di Ancona, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/Bis del Codice Civile.

Art. 25

Sostituzione delle autovetture

1. In qualunque caso di sinistro o riparazione dell'autovettura il titolare di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve darne immediata comunicazione scritta al competente Settore comunale.

2. Un'autovettura adibita a servizio di noleggio con conducente potrà essere sostituita con un'altra solo dopo avere ottenuto la relativa autorizzazione da parte del competente Settore Comunale, la quale ultima sarà debitamente comunicata alle forze di Polizia per la vigilanza.

3. Gli esercenti l'attività di noleggio con conducente possono dotarsi, singolarmente o congiuntamente ad altri noleggiatori comunali, di un autoveicolo di riserva, opportunamente collaudato, da utilizzarsi temporaneamente in caso di guasto o incidente dell'autoveicolo principale previa autorizzazione scritta del competente Settore comunale, la quale ultima sarà debitamente comunicata alle forze di Polizia per la vigilanza.

Art. 26

Collegamento radio e recapiti telefonici

1. Il servizio di noleggio con conducente può avvalersi di un servizio radio centralizzato, anche congiunto rispetto ad un eventuale analogo servizio dedicato ai tassisti nel caso in cui sia noleggiatori che tassisti facciano parte di medesimo consorzio e/o cooperativa. Tale servizio raccorda l'utente con gli operatori collegati che si trovino in rimessa ovvero su strada già in

servizio, onde consentire agli stessi (eventualmente anche al termine del trasporto in corso, senza rientro in rimessa) di raggiungere celermente il cliente in attesa.

2. Qualora vengano istituite le rimesse alternative di cui all'art. 23, l'Amministrazione Comunale indica, in tutti gli appositi elenchi, siti e spazi pubblicitari, i soli numeri telefonici pubblici relativi al servizio di noleggio con conducente.

CAPO IV

SANZIONI

Art. 27

Sanzioni principali

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento saranno sanzionate:
 - ai sensi del vigente Codice della Strada, art. 85 (per quanto concerne le violazioni commesse da esercenti l'attività di N.C.C.) e art. 86 (per quanto concerne le violazioni commesse da esercenti l'attività di taxi) e successive modifiche ed integrazioni;
 - ai sensi del Codice Penale, ove nei fatti accaduti si ravvisino anche ipotesi di reato.
2. L'iter procedurale previsto per le violazioni al presente Regolamento è quello di cui alle vigenti norme di Legge. Non è in nessun caso consentito il pagamento della sanzione amministrativa a mani dell'Agente accertatore della violazione.

Art. 28

Sospensione della licenza o dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione comunale d'esercizio sono obbligatoriamente sospese, per un periodo compreso tra giorni 03 (tre) e giorni 90 (novanta), nei seguenti casi:
 - utilizzo in servizio di veicolo diverso da quello autorizzato;
 - affidamento della guida del veicolo a conducenti non iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992;
 - prestazione di servizio con tassametro non a norma, ovvero prestazione di servizio senza fare uso del tassametro in casi non previsti dall'apposito atto di Giunta, ovvero svolgimento di servizio senza avere installato il tassametro;
 - violazione degli obblighi comportamentali previsti dall'art. 10.
2. Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è stabilito tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e/o dell'eventuale recidiva.
3. Al fine dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, gli organi di Polizia che procedono ad elevare sanzioni per una delle violazioni succitate dovranno darne comunicazione scritta al competente Settore comunale.
4. La sospensione è disposta dal Dirigente del competente Settore comunale, con apposito provvedimento, solo quando il verbale con cui è stata contestata l'infrazione sia stato conciliato ovvero, in caso di proposizione di ricorso, sia divenuto titolo esecutivo: una volta adottata, viene comunicata agli organi di Polizia per la vigilanza.
5. Nel caso di accertata inottemperanza ad un provvedimento di sospensione comminato, il periodo di sospensione viene obbligatoriamente raddoppiato con nuovo provvedimento del Dirigente del competente Settore comunale, comunicato anch'esso agli organi di Polizia per la vigilanza.

Art. 29

Revoca e decadenza della licenza o dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono revocate nei seguenti casi:

- perdita, anche parziale, dei requisiti fisici e di idoneità professionale e / o morale;
- accertata nuova inottemperanza al provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 28 comma 5.

La revoca è disposta dal Dirigente del Settore competente con apposito provvedimento e comunicata agli organi di Polizia per la vigilanza.

2- La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio decadono nei seguenti casi:

- . per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- . per morte del titolare;
- . per alienazione del veicolo e mancata sostituzione dello stesso entro novanta giorni consecutivi;
- . per mancato esercizio continuativo del servizio per un periodo superiore a sei mesi, salvo giustificati motivi di salute.

3. La decadenza è dichiarata dal Dirigente del competente Settore comunale con apposito provvedimento e comunicata agli organi di Polizia per la vigilanza.